

ARTICOLO 3

Il presente protocollo, che costituisce parte integrante dell'accordo europeo, è approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le Parti contraenti adottano le misure necessarie per l'esecuzione del presente protocollo.

ARTICOLO 4

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, ad opera delle Parti contraenti.

ARTICOLO 5

Il presente protocollo è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

ARTICOLO 6

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e bulgara, tutti i testi facenti ugualmente fede.